

59639/13

ESENTE DA REGISTRAZIONE  
Art. 23, 10° cc. L. 24/1/81 n. 689

REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di ROMA – Sez. II - Dott. Edmondo Mignucci

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al ruolo n. 12330 Ruolo Affari Civili dell'anno 2011

Tra

~~\_\_\_\_\_~~ - ~~\_\_\_\_\_~~

avv. Laila Perciballi che lo rapp.ta e difende per delega in calce al ricorso

- ricorrente -

e

~~\_\_\_\_\_~~ in persona del Sindaco p.t. - ~~\_\_\_\_\_~~

~~\_\_\_\_\_~~ rapp.tato e difeso dal funzionario Pina Bellofatto

Frangipane per delega in atti

- resistente -

~~\_\_\_\_\_~~ in persona del legale rapp.te p.t. - ~~\_\_\_\_\_~~

~~\_\_\_\_\_~~

- resistente -

OGGETTO: opposizione ex art. 22 L. 689/81 avverso la cartella esattoriale n. 09720090045988284 notificata il 31.08.2009 dalla Equitalia GERIT S.P.A..

FATTO E DIRITTO

Con ricorso azionato ai sensi e nei termini di cui all'art. 22 L. 689/81 parte ricorrente ha proposto opposizione, avverso il procedimento amministrativo in oggetto, eccependone la illegittimità per mancata notifica del v.a.v. posto a presupposto dello stesso. Ha eccepito altresì la illegittima applicazione della maggiorazione, la prescrizione ex art. 28 L. 689/81 e la mancata indicazione del

by

responsabile del procedimento. Pertanto, ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato.

~~Il ricorso~~ ha resistito, ~~il ricorso~~ non si è costituita.

La causa è stata decisa sulla base della documentazione in atti all'udienza del 18.04.2013, come da dispositivo letto in pubblica udienza in assenza della ricorrente.

Assume rilievo logico-prioritario rilevare la natura del procedimento, per il quale il Giudicante afferma la propria competenza esclusivamente per crediti relativi a sanzioni amm.ve inerenti violazioni del CdS, che va qualificata d'ufficio, indipendentemente dalla forma, dalle eccezioni e dalle qualificazioni operate dalle parti.

E' doveroso ricordare che l'opposizione con cui si contesti il titolo della pretesa per fatti sopravvenuti come la prescrizione o il pagamento o la mancanza del titolo presupposto costituisce una opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario secondo la competenza per valore (Cass. S.U. n. 489/2000) mentre qualora si contesti la regolarità formale della cartella o si eccepiscano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi della notifica della cartella o quelli degli avvisi di mora, si è in presenza di un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. di competenza del Tribunale (Cass. Civ. n. 9087/2003). Giova altresì evidenziare che risulta ammissibile l'opposizione a sanzioni amministrative ex art. 23 L. 689/81, esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale viene emessa senza essere preceduta dalla notifica del verbale di accertamento, qualora, come nel caso di specie, si contesti il contenuto del verbale che è conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella onde consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori (Cass. 18.07.2005 N. 15149).

Orbene, sulla base delle predette considerazioni, la domanda proposta dal ricorrente deve essere dichiarata ammissibile.



Osserva il Giudicante che la doglianza relativa alla mancata notifica del verbale di accertamento di violazione al CdS posto quale titolo presupposto della cartella opposta non è fondata. Ed infatti risulta dagli atti depositati da ~~Costanza Cantatrione~~ la rituale notifica del predetto v.a.v. avvenuta in ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 140 c.p.c., nel termine di cui all'art. 201 CdS.

Le ulteriori doglianze devono essere dichiarate inammissibili. Le spese di lite, attesa la complessità della materia trattata, vengono compensate.

**P.Q.M.**


Il Giudice di Pace di Roma, definitivamente pronunciando, respinge l'opposizione.

Spese compensate.

Così deciso in Roma il 19.04.2013

Il Giudice di Pace di Roma

Dott. E. Mignucci



Il Cancelliere

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
ROMA 03/06/2015  
IL CANCELLIERE  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Costanza Cantatrione

